

Avv. Roberta Marvuglia

Via Gen.le Antonio Baldissera, 23 - 90143 Palermo
Tel.091.331548 - 091.327999 - Fax 091.7864695
robertamarvuglia@pecavvpa.it

Avv. Fabrizio Felice

Via C.B.C. Cavour, 106 - 90143 Palermo
Tel./Fax. 091.7795389
fabriziofelice@pecavvpa.it

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la sig.ra **LO BRANO ANNAMARIA**, nata a Palermo il 30.09.1968 ed ivi residente in Via Altofonte, nr. 71/A, C.F. LBRNMR68P70G273Q, agli effetti del presente atto rappresentata e difesa, sia congiuntamente sia disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberta Marvuglia (C.F. MRVRRT87B66G273F; pec: robertamarvuglia@pecavvpa.it; fax nr: 091.6256180) e Fabrizio Felice (C.F. FLCFRZ81R15G273E; pec: fabriziofelice@pecavvpa.it; fax nr: 091.7795389) del Foro di Palermo ed ivi elettivamente domiciliata in Via Gen.le Antonio Baldissera nr. 23, presso lo Studio dell'Avv. Roberta Marvuglia, giusta procura alle liti.

ricorrente

CONTRO

-) **IL M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro in carica *pro-tempore*
-) **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, C.F. 80018500829, in persona del Dirigente *pro-tempore*;
-) **L'AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PALERMO**, C.F. 80012100824, in persona del Dirigente *pro-tempore*;
-) **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, C.F. 97254200153, in persona del Dirigente *pro-tempore*;
-) **L'AMBITO TERRITORIALE DI MILANO**, C.F. 80099830152, in persona del Dirigente *pro-tempore*

resistenti

IN FATTO

La sig.ra Lo Brano AnnaMaria è docente di scuola primaria, immessa in ruolo, su posto comune, ai sensi della legge n. 107/2015, art. 1, comma 98, lettera C), da GaE - Graduatorie ad esaurimento.

Ed invero, in data 10.11.2015 l'odierna ricorrente veniva individuata quale destinataria della proposta



(All.to 1), dalla stessa accettata (All.to 2), di assunzione a tempo indeterminato dal M.I.U.R. – U.S.R. Sicilia, con decorrenza giuridica 1.09.2015, nell'ambito della fase C del piano straordinario di assunzioni previsto ed attuato con Legge n. 107/2015.

La superiore proposta si perfezionava con l'effettiva stipula *inter partes* del contratto individuale di lavoro (All.to 3), per effetto del quale la ricorrente, per l'A.S. 2015/2016, veniva assegnata a sede di servizio provvisoria, presso l'Ambito Territoriale di Palermo.

Successivamente la sig.ra Lo Brano presentava, entro i termini di cui all'art. 2 dell'O.M. 241/2016 e ss.mm.ii, domanda di partecipazione alla FASE C della mobilità (All.to 4), per un posto di tipo comune nella Scuola Primaria, chiedendo, tra l'altro, l'accertamento del diritto alla precedenza nell'ordine dei trasferimenti in quanto Tutore Legale del proprio familiare.

Già in fase amministrativa, la ricorrente aveva cura di comprovare, offrendo il necessario supporto probatorio, in ossequio alla previsione di cui all'art. 13, punto V):

- ✓ Che la stessa rappresenta, nella qualità di Tutore Legale, la propria zia, signora Lo Brano Vincenza, residente, sin dalla nascita, in Palermo, essendo stata a ciò incaricata dal Tribunale di Palermo giusto decreto di nomina e contestuale verbale di giuramento del 25.05.2016 (All.to 5);
- ✓ Che è l'unico familiare in grado di prendersene cura, stante che la signora Lo Brano Vincenza non è coniugata e che non vi sono fratelli e/o sorelle viventi;
- ✓ che la signora Lo Brano Vincenza è stata riconosciuta dalla competente Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili Asp ed Asl di Palermo, affetta da handicap grave, nonché permanentemente ed assolutamente inidonea a svolgere qualsiasi proficua attività (All.to 6);

In particolare, poi, la ricorrente, tenuta per legge a scegliere tra 100 Ambiti Territoriali nonché tra 100 Province italiane, indicava quale prima preferenza l'Ambito Sicilia 0017, ove insiste il comune di Palermo, luogo di residenza del familiare interdetto, onde garantirgli la massima assistenza, nonché, a seguire, ulteriori 27 Ambiti Territoriali siciliani secondo un ordine di maggiore vicinanza al primo.

Elaborata dall'Ufficio competente la predetta domanda, veniva riconosciuto a parte ricorrente un punteggio base pari a 33, oltre ad un punteggio aggiuntivo pari a 6 per il comune di ricongiungimento. Tuttavia, giusta comunicazione e-mail dell'agosto 2016, apprendeva, suo malgrado, di essere stata assegnata all'ambito territoriale Lombardia 0021.

Avverso gli esiti della procedura di mobilità, l'odierna ricorrente, con ciò manifestando univocamente la



mancata acquiescenza rispetto all'omesso riconoscimento della precedenza di legge nei trasferimenti interprovinciali, proponeva istanza di conciliazione, rimasta priva di qualsivoglia riscontro (All.to 7).

Pubblicati i bollettini dei trasferimenti interprovinciali per la scuola primaria, la ricorrente constatava con stupore – *come infra meglio si dirà e proverà*- che nessuna graduatoria era stata redatta (All.to 8) e pubblicata per la regione Sicilia con riferimento ai docenti di Fase C, stante che tutti gli Ambiti Territoriali siciliani, ivi compresi quelli da lei prioritariamente prescelti e non ottenuti, erano stati assegnati ad altri docenti, privi di precedenza di legge, sebbene in possesso di punteggio ben inferiore rispetto a quello dell'istante, sol perché provenienti dalle GM/2012, **e persino a colleghi partecipanti alla fase D della mobilità, evidentemente successiva alla fase C nell'ordine dei trasferimenti.**

Espletate le operazioni di mobilità, inoltre, la sig.ra Lo Brano apprendeva dai mezzi di comunicazione e stampa che, in verità, al termine di tutte le fasi, residuavano posti vacanti e disponibili variamente dislocati negli Ambiti Territoriali Siciliani, incomprensibilmente non assegnati, salvo poi attribuirne una parte all'esito di talune istanze di conciliazione avanzate da quei colleghi di Fase C rimasti insoddisfatti dalle risultanze dei bollettini ufficiali, i quali paradossalmente hanno trovato posto in Sicilia, **pur in assenza di precedenze di legge ed in possesso di punteggi irrisori, ben inferiori rispetto a quello vantato dall'odierna ricorrente.**

Anche per il successivo A.S. 2017/2018, il convenuto Ministero, per il tramite dell'articolazione territoriale di Milano, perpetuava ed aggravava la medesima condotta illegittima, ancora una volta non tenendo in debita considerazione il diritto dell'odierna ricorrente al trasferimento interprovinciale, mediante un nuovo diniego della dichiarata precedenza di legge.

Ed invero, presentata dalla signora Lo Brano domanda di mobilità anche per l'A.S. 2017/2018 (All.to 9), veniva riconosciuto alla stessa un punteggio base pari a 54, oltre 6 punti aggiuntivi per il comune di ricongiungimento. Ancora una volta ella chiedeva l'accertamento, tra l'altro, del diritto alla precedenza di legge, ai fini del trasferimento interprovinciale, nella qualità di Tutore legale, giudizialmente incaricato, del proprio familiare interdetto, avendo cura di documentare le dichiarate circostanze; tuttavia la resistente Amministrazione scolastica, giusta comunicazione e-mail del 12.06.2017 (All.to 10), ancora una volta ometteva di riconoscerle il diritto costituzionalmente garantito.

La vicenda per cui oggi è causa trae, dunque, fondamento dalla illegittima limitazione di fatto del diritto



dell'odierna ricorrente alla mobilità territoriale, da cui scaturisce l'evidente pregiudizio per sé e per il familiare gravemente disabile per i seguenti motivi

IN DIRITTO

-) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, CO. 1, PUNTO IV, CCNI SULLA MOBILITA' DELL'11.04.2017 NONCHE' DELL'ART. 13, CO. 1, PUNTO V CCNI MOBILITA' DELL'8.04.2016

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 424 E SS. COD. CIV.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 33, L. N. 104/92

Preliminarmente, si rileva ed eccepisce l'illegittimità del gravato diniego, nella parte in cui non riconosce all'odierna ricorrente il diritto alla precedenza di legge nella scelta della sede di servizio definitiva, per violazione e falsa applicazione della previsione di cui all'art. 13, comma 1, punto IV, del CCNI sulla mobilità dell'11.04.2017 nonché, a monte, dell'art. 13, punto V del CCNI 8 aprile 2016, oltreché per violazione degli artt. 424 e ss. Cod. Civ e dell'art. 33 della L. 104/92.

Ed invero, come già rappresentato in punto di fatto, l'odierna ricorrente presta assistenza alla propria zia gravemente disabile, sig.ra Lo Brano Vincenza, e, per l'effetto, giusta decreto del Tribunale di Palermo del 25.05.2016, è stata nominata, in via definitiva ed a tempo indeterminato, Tutore Legale del familiare portatore di handicap in situazione di massima gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/99, non essendo lo stesso in grado di provvedere ai propri interessi, come accertato dalla Commissione Medica per l'invalidità civile Asp ed Asl di Palermo.

All'atto della presentazione della domanda di mobilità per l'A.S. 2017/2018, e già prima per l'A.S. 2016/2017, la ricorrente ha chiesto l'accertamento, tra l'altro, del diritto alla precedenza di legge nella dichiarata qualità.

Ed invero, con riferimento alla fase C, il CCNI dell'8.04.2016 ha stabilito che: *“Le operazioni sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”*.

Detto allegato prevede, per la fase C, che: *“l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:*

a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III)-1)-2) e 3) dell'art.13 del presente contratto;

bl. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;



b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”

con la precisazione che: “Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.”.

L'art. 13, punto IV) del CCNI sulla mobilità del personale docente dell'11 aprile 2017, mutuando il contenuto del previgente art. 13, punto V del CCNI 8 aprile 2016, rubricato “Sistema delle precedenze”, prevede espressamente che: “Viene riconosciuta, in base all'art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/1992, richiamato dall'art. 601 del D.Lvo n. 297/19994, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Il docente può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune oppure abbia espresso l'ambito corrispondente ad esso. [...] Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori o a chi,



individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela.”

In buona sostanza, dal tenore letterale della riferita disposizione normativa, che rende superflua qualsivoglia ulteriore operazione ermeneutica, si evince come nell'ambito dei trasferimenti a domanda la precedenza sia riconosciuta **prioritariamente**:

-) ai genitori che prestano assistenza al figlio, anche adottivo, disabile in situazione di gravità e, in caso di genitori scomparsi o totalmente inabili, al fratello o alla sorella convivente con il familiare disabile ovvero ancora a chi, individuato dall'Autorità Giudiziaria, esercita su tale soggetto tutela legale.

Nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti sottesi all'applicazione della precedenza di legge. Ed invero, s'è riferito che già in fase amministrativa, all'atto della presentazione della domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 e successivamente per l'A.S. 2017/2018, la ricorrente aveva cura di comprovare, offrendo il necessario supporto probatorio, in ossequio alla normativa di riferimento:

- ✓ Che la stessa rappresenta, nella qualità di Tutore Legale, la propria zia, signora Lo Brano Vincenza, residente, sin dalla nascita, in Palermo, essendo stata a ciò incaricata dal Tribunale di Palermo giusto decreto di nomina e contestuale verbale di giuramento del 25.05.2016;
- ✓ Che è l'unico familiare in gradi di prendersene cura, stante che la signora Lo Brano Vincenza non è coniugata e che non vi sono fratelli e/o sorelle viventi;
- ✓ che la signora Lo Brano Vincenza è stata riconosciuta dalla competente Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili Asp ed Asl di Palermo, affetta da handicap grave e, per l'effetto, permanentemente ed assolutamente inidonea a svolgere qualsiasi proficuo lavoro;

Ed invero, la signora Vincenza Lo Brano è affetta da *“Sindrome schizofrenica cronica d'innesto, con ipoevolutismo somatico, aggravata da sordità neurosensoriale bilaterale”*.

Trattasi di soggetto oppositivo ed aggressivo, disorientato nel tempo e nello spazio, come tale totalmente incapace di compiere gli atti quotidiani della vita e di provvedere autonomamente e con discernimento ai propri interessi, pertanto bisognoso di assistenza fisica continua per controllare le eventuali estrinsecazioni negative della sua malattia. La fragile condizione psichica, caratterizzata da un grave quadro patologico e clinico, determina un *deficit* nell'orientamento e nell'apprendimento nonché una marcata compromissione dell'integrità fisica con difficoltà a deambulare. Una siffatta menomazione appare, evidentemente, ostativa ad una gestione autonoma dei propri bisogni di vita, sicché è indispensabile la presenza accanto a sé della propria nipote, peraltro giudizialmente a ciò incaricata, onde potere continuare ad assisterla e rappresentarla



nel compimento dei propri indispensabili bisogni di vita, nella cura delle proprie condizioni fisiche e di salute e nell'assunzione delle decisioni attinenti alla sua cura e tutela.

Ne consegue, in conclusione, la manifesta invalidità del gravato diniego che, per l'effetto, andrà annullato e/o disapplicato.

Del resto, la previsione di cui alla normativa di settore si pone in linea con l'art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/1992 che testualmente recita: ***“Il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.***

Detta ultima disposizione di legge ha natura di norma imperativa, stante che trova spazio nell'alveo di una legge finalizzata a dare attuazione alle garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà ed autonomia delle persone disabili, alla promozione della loro piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società nonché ai principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana (Cfr. Tribunale di Genova, Sez. lavoro, sentenza n. 226/2017 del 14.03.2017; Tribunale di Messina, Sez. Lavoro, sentenza n.62 del 31.08.2017; Trib. Messina, Sez. Lavoro, ord. n.14819 dell'1.08.2017 e ord. n.24 del 07.08.2017; Trib. Taranto, Sez. Lavoro, ord. del 13.08.13; Trib. di Cagliari, Sez. Lav., sentenza n.12060/17 del 07.09.17; Tribunale Vercelli, Sez. lavoro, sentenza n. 48/2017 del 12.01.2017).

Nel caso che ivi ci occupa, il provvedimento in forza del quale è stata negata all'odierna ricorrente la precedenza nell'ordine dei trasferimenti, a ben vedere, appare procedimentalmente viziato sotto il profilo sia della correttezza giuridica sia della coerenza logico-formale, stante che è, tra l'altro, in *re ipsa* lesivo di diritti costituzionalmente garantiti.

Una tale soluzione ermeneutica si impone, *in primis*, sul piano testuale ed è stata peraltro condivisa dalla Suprema Corte che, a Sezioni Unite, ha espressamente statuito il divieto di trasferimento del lavoratore che presta assistenza al familiare o affine entro il terzo grado beneficiario della legge 104/99 nonché **la priorità assoluta nell'assegnazione della sede di servizio** (Cfr. Cass. Civ., SS.UU., sentenza n. 16102/2009; Cass. Civ., sentenza n. 12097/2010).

Si consideri, peraltro, che nel settore scolastico opera una disciplina speciale contenuta nell'art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, a valere del quale: *“Gli artt. 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104,*



concernenete l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, si applicano al personale di cui al presente Testo Unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo ed in sede di mobilità".

La disposizione in commento non prevede limiti al proprio contenuto precettivo poiché ha portata di norma imperativa incondizionata, portatrice di valori di rilievo costituzionale ex art. 38, comma 2, Cost., di talché anche un approccio sistematico induce a ritenere che tale diritto vada riconosciuto senza riserve (Cfr. Tribunale di Genova, Sez. lavoro, sentenza n. 226/2017 del 14.03.2017).

Va, inoltre, rammentato che la Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea riconosce, all'art. 26, il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure idonee dirette a garantirne, tra l'altro, l'autonomia e l'inserimento sociale.

Ne consegue, in conclusione, la palese illegittimità del gravato diniego, ad opera della convenuta Amministrazione scolastica, del chiesto trasferimento interprovinciale che, ove ottenuto *secundum legem*, avrebbe consentito al lavoratore di garantire la massima assistenza al familiare interdetto che, per incarico giudiziale, ella rappresenta.

Senonché, in incomprensibile antitesi con la riferita prescrizione normativa, oltreché in dispregio di un orientamento giurisprudenziale che ormai pacificamente attribuisce rilievo primario alla tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, **la sig.ra Lo Brano**, per l'A.S. 2016/2017, si è vista illegittimamente assegnare alla regione Lombardia, per essere stata **sopravanzata nei medesimi Ambiti Territoriali siciliani prioritariamente prescelti da docenti addirittura partecipanti alla successiva fase D della mobilità**, i quali, in ossequio alle prescrizioni normative di riferimento oltreché a rigor di logica, evidentemente avrebbero dovuto trovare soddisfacimento soltanto in via subordinata e residuale rispetto alla fase C nell'ordine dei trasferimenti. E' questo il caso della docente Baglieri Chiara che, pur in possesso di un punteggio (29) di gran lunga inferiore a quello vantato dall'odierna ricorrente (33), è stata assegnata all'Ambito Territoriale Sicilia 0026 (All.to 11).

Ed invero, chiaro è il disposto di cui all'art. 6 del CCNI, che, con specifico riferimento alla Fase D della mobilità, testualmente recita: **"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A nonché da fasi B e C del piano assunzionale provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti"**.



Né può valere a legittimare l'attribuzione alla fase D di un ambito territoriale siciliano *-che, per legge, avrebbe dovuto essere assegnato alla precedente fase C-* la circostanza per cui talune delle docenti beneficiarie vanterebbero una **precedenza di legge**, stante che, **ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, del CCNI dell'8 aprile 2016**, essa **opera esclusivamente all'interno e nell'ambito della relativa fase d'appartenenza**.

Ma v'è di più!

Espletata la procedura di mobilità, la sig.ra Lo Brano ha appreso dai mezzi di comunicazione e stampa che, in verità, **al termine di tutte le operazioni, residuavano, per scuola primaria, posti, di tipo comune, vacanti e disponibili variamente dislocati negli Ambiti Territoriali Siciliani** – *come evincesi dall'elaborazione del relativo file realizzata dalle OO.SS.-* *incomprensibilmente non assegnati (All.to 12) e, segnatamente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, secondo l'ordine di preferenza dalla stessa espresso in domanda:*

-) A.T. Sicilia 0017: n. 60 posti;
-) A.T. Sicilia 0019: n. 59 posti;
-) A.T. Sicilia 0020: n. 19 posti;
-) A.T. Sicilia 0021: n. 70 posti;
-) A.T. Sicilia 0022: n. 8 posti;
-) A.T. Sicilia 0018: n. 25 posti, etc...

Quale ulteriore esternazione dell'incoerenza interna che ha governato la procedura di mobilità per l'A.S. 2015/2016, nonché a riprova della circostanza appena descritta, si rileva che, **all'esito di tutti i movimenti territoriali, taluni docenti di Fase C**, rimasti insoddisfatti nelle loro richieste, **hanno avanzato istanze di conciliazione, in esito alle quali** *-sebbene a rigor di logica tutti i posti vacanti e disponibili avrebbero dovuto essere già assegnati in seno all'espletata procedura di mobilità-* **incomprensibilmente hanno trovato posto in Ambiti Territoriali della Sicilia, pur in assenza di precedenze di legge ed in possesso di punteggi irrisori, nettamente inferiori rispetto a quello vantato dall'odierna ricorrente.**

In particolare, con decreto del 07/09/2016 (All.to 13), allorquando la procedura di mobilità era definitivamente conclusa, l'Usp di Trapani ha esitato favorevolmente talune conciliazioni, assegnando 4 colleghe dell'odierna ricorrente, (sig.re Labita Maria Pia, Cardinale Maria Teresa, D'Amico Alessandra e Cannata Jlenia), all'ambito **Sicilia 0027**, ed un'altra collega, sig.ra Di Giovanni Maria, all'ambito **Sicilia**



0028, pure indicati dalla ricorrente, a maggior ragione sol che si consideri che la docente Di Giovanni vantava un punteggio di appena 15, inferiore a quello della ricorrente.

E così anche l'Usp di Agrigento, con analogo decreto dell'8.09.2016 (All.to 14), ha assegnato tre insegnanti (sig.re Mancuso Venera Antonia, Grisafi Giuseppa e Imburgia Loredana, quest'ultima con soli 6 punti), all'ambito **Sicilia 003**, indicato dall'odierna ricorrente alla posizione n. 14 della domanda di mobilità.

Ed in ultimo, l'Usp di Catania, giusto decreto del 10/09/2016 (All.to 15), ha proceduto ad assegnare n. 2 sedi presso l'ambito **Sicilia 009**, indicato dall'odierna ricorrente quale decima preferenza, ai docenti Bongiovannio Rossella Giuseppina e Bonanno Antonella Elisa, quest'ultima con soli 12 punti; n. 3 sedi presso l'ambito **Sicilia 006**, indicato dalla ricorrente alla posizione n. 7, ai docenti Capitano Michela, Sambartaro Antonella Maria e Scaglione Biagia, quest'ultima con soli 15 punti; n. 3 sedi presso l'ambito **Sicilia 0010**, anch'esso prescelto dalla ricorrente, alle insegnanti Consoli Simona Sara, De Francesco Maria e Sorbello Rosa Consolazione, quest'ultima con soli 14 punti, etc...

Proprio su tali assunti, in un caso analogo a quello per cui oggi è causa, patrocinato dagli scriventi procuratori, il Tribunale del Lavoro di Treviso ha accolto integralmente le doglianze di parte ricorrente, riconoscendone il diritto al trasferimento in Sicilia, sul presupposto secondo cui: “il Ministero -soggetto onerato della prova, per il principio della vicinanza essendo l'unico soggetto in possesso delle conoscenze necessarie per spiegare il proprio operato- ha omissso di fornire alcuna spiegazione con riferimento ai posti nell'ambito 26 che risultano assegnati in fase D. Analogamente il Ministero non ha fornito alcuna spiegazione in ordine alla terza doglianza, relativa all'assegnazione solo in fase di conciliazione, a procedura di mobilità terminata, di posti che la ricorrente aveva richiesto con priorità. Si tratta, in particolare, dell'attribuzione alla docente Di Giovanni Maria, con punti 15, del posto comune nell'ambito 28 (Trapani), dell'assegnazione alla docente Imburgia (con punti 6, secondo le incontestate affermazioni del ricorrente all'ambito 3, dell'attribuzione ai docenti Bonanno (punti 12), Scaglione (punti 15) e Sorbello (punti 14) di posti in ambiti della provincia di Catania (allegato 11), ossia di situazioni che, per vedere l'assegnazione di posti chiesti dalla ricorrente a docenti con inferiore punteggio e ad esito della procedura complessiva, suggeriscono una anomalia nell'espletamento delle procedure alla quale il Ministero convenuto non ha fornito spiegazione, non avendo, cioè, esplicitato e provato le ragioni per le quali, pur essendo i corrispondenti posti ancora liberi al termine della fase C



della procedura, essi non fossero stati assegnati alla ricorrente” (Cfr. Tribunale Treviso, Sezione Lavoro, n. 2307/2017 dell’8.06.2017).

E così anche il Tribunale di Bergamo, in un caso analogo a quello per cui è giudizio, con specifico riferimento alle medesime doglianze, ha rilevato che: **“il Miur ha assegnato tre docenti -partecipanti ad una fase successiva a quella a cui la ricorrente ha infruttuosamente partecipato- all’Ambito Territoriale di Agrigento, in forza di un atto di conciliazione. Ebbene, il comportamento del Miur non è conforme alla disciplina della mobilità, strutturata per fasi successive (di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili), né l’accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 c.c.)”** (Cfr. sentenza Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, n. 723/2017 – **All.to 15-bis**).

Detto pregiudizio ha, poi, riverberato i suoi effetti negativi anche nell’ambito della successiva procedura di mobilità per l’A.S. 2017/18, non consentendole, ancora una volta, di ottenere il chiesto trasferimento interprovinciale, ottenuto al contrario da altri docenti, apparentemente tutti in possesso di precedenza di legge, di cui, tuttavia, per ovvie ragioni di riservatezza, non è dato conoscerne la tipologia. Tanto si desume dai bollettini ufficiali dei trasferimenti per la scuola primaria, posto comune, pubblicati per l’A.S. 2017/2018, di cui si produce uno stralcio, con riferimento alle sole posizioni di interesse (All.to 16) .

Pertanto, nella denegata ma non creduta ipotesi che quanto sin qui dedotto ed eccepito, con riferimento all’A.S. 2016/2017, non dovesse essere ritenuto sufficiente dall’adito Giudicante, si formula sin d’ora, richiesta di esibizione, ex art. 210 c.p.c., della documentazione comprovante, per ciascun docente che ha ottenuto il trasferimento per l’A.S. 2017/2018, la natura e tipologia di precedenza fruita.

Ne consegue, in conclusione, la palese illegittimità del gravato provvedimento di diniego dell’Amministrazione scolastica, nella parte in cui nega, in assenza di una valida motivazione, la precedenza assoluta al lavoratore che esercita la tutela legale nei confronti del familiare interdetto.

INCOERENZA INTERNA ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’

ILLEGITTIMITA’ DELL’ALGORITMO INFORMATICO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRECETTI DI LOGICA E RAZIONALITA’

VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 4, 33 E 97 COST.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA CERTEZZA DEL



DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, INCOERENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Sotto altro profilo, senza recesso alcuno dal primo assorbente motivo di doglianza, si rileva ed eccepisce che la procedura di mobilità, per come espletata dalla convenuta Amministrazione, risulta caratterizzata da evidenti illegittimità che hanno frustrato l'aspettativa di parte ricorrente di far rientro nella propria terra d'origine, tradendone il legittimo affidamento nella certezza del diritto.

La situazione sin qui illustrata è la diretta conseguenza della circostanza che la procedura di mobilità è stata gestita attraverso un algoritmo informatico messo a punto dal M.I.U.R. e dallo stesso Ministero secretato, al punto da omettere di ottemperare persino alle richieste istruttorie del Consiglio di Stato di produrne i criteri di calcolo e di funzionamento. Ed invero, proprio in considerazione di detto inadempimento, il supremo Consesso Amministrativo ha ordinato al Ministero di offrire agli appellanti, negli ambiti territoriali da questi indicati in domanda quali prime preferenze, sedi di servizio più coerenti con il loro profilo lavorativo e le loro richieste, al di là di automatismi informatici d'altro tenore (Cfr. Consiglio di Stato, ordinanze nn. 1585/2017 e 1586/2017 – All.to 17).

Ma v'è di più!

A conferma di quanto sin ora dedotto, in data 4 giugno 2017, è stata resa pubblica la perizia tecnica commissionata dal sindacato Gilda ad un pool di esperti informatici delle Università degli Studi di Tor Vergata e La Sapienza di Roma che, analizzando il codice sorgente fornito dal Ministero in esito alla sua soccombenza innanzi al Tar Lazio, ha accertato come le gravi anomalie del *software* utilizzato dal Miur abbiano costituito la causa degli errori nelle operazioni di assegnazione dei docenti agli ambiti territoriali (All.to 18).

Dalla relazione tecnica emerge che le diverse fasi in cui è stato scandagliata la procedura di mobilità sono state gestite da due linguaggi di programmazione differenti *-con ciò manifestandosi una palese disparità di trattamento nella gestione dei dati-* entrambi comunque obsoleti: ed invero, per la fase A della mobilità è stato utilizzato il COBOL, datato e ormai sostituito da nuovi e più performanti linguaggi di sviluppo anche in termini di sintassi logico-aritmetica; per tutte le fasi successive, invece, il linguaggio C.

Difatti – *scrivono gli analisti nella perizia* – “*salta subito all'occhio che non sono stati osservati i più basilari criteri di programmazione che notoriamente si applicano. Anche alla luce della semplicità*



dell'operazione richiesta, non si comprende quali siano le ragioni che hanno indotto il programmatore a creare un sistema ampolloso, ridondante e non orientato alla manutenibilità. Ciò anche in considerazione del fatto che è statisticamente provato che un software che deve eseguire operazioni elementari dal punto di vista logico, se consta di un gran numero di righe di codice, ha più probabilità di presentare errori e malfunzionamenti al suo interno. L'aver articolato in tale maniera un algoritmo che doveva svolgere funzioni relativamente semplici è anche sinonimo di un lavoro confuso e frammentario, più volte maneggiato nel tempo anche da parte di programmatori diversi che hanno osservato standard di descrizione differenti. La scarsa chiarezza del codice si evidenzia anche nella mancanza di alcune righe del listato.”

L'indagine, poi, fa luce sulla mancanza di alcuni dati nel codice delle fasi B, C e D: non viene fornita, infatti, la documentazione che attesta la struttura e il formato del database con cui si gestiscono le informazioni di *input* ed *output* necessaria per verificare la correttezza del programma.

“Altra importante zona d'ombra – si legge ancora nella perizia – si riscontra nelle modalità di predisposizione materiale dei dati di ingresso (graduatorie, dati insegnanti, etc..) sui quali è stata eseguita l'elaborazione; in particolare, data la carenza di tale documentazione, non si riesce a comprendere se tali dati siano stati ceduti alla società che ha sviluppato l'algoritmo e da essa elaborati o se, una volta predisposto l'algoritmo, questo sia stato ceduto al Miur che ne ha gestito il funzionamento (input e output dei dati) sino alla pubblicazione delle nomine dei docenti”.

Appare evidente che l'omissione di tali precisazioni, così come la mancanza dei *files* richiamati all'interno del *database*, configura una condotta poco trasparente, nonostante l'intervenuto ordine di ostensione dei dati e degli atti da parte del Tar nei confronti del Ministero, inficiando in maniera irreversibile la possibilità di un completo controllo sulle concrete modalità di utilizzo dell'algoritmo e, quindi, sulle assegnazioni degli insegnanti sul territorio nazionale.

In questo modo il Ministero pretende di eludere il vero problema, che non è unicamente quello di natura emotiva legato al trasferimento forzato, bensì l'evidente violazione del principio del legittimo affidamento dei cittadini nella certezza del diritto, nella misura in cui rimane nell'ombra la correttezza, la verificabilità e la trasparenza della procedura espletata.

Alla luce di quanto sopra, il *vulnus* subito per effetto della limitazione di fatto della mobilità territoriale rivela come il comportamento dell'Amministrazione scolastica nella presente vicenda non può che



sostanziare un palese caso di illegittimità e di eccesso di potere sotto il profilo dell'illogicità manifesta nelle determinazioni adottate ai danni dell'odierna ricorrente.

Per l'anzidetto, la sig.ra AnnaMaria Lo Brano, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata, chiede che

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI MLANO
IN FUNZIONE DEL GIUDICE UNICO DEL LAVORO**

disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così provvedere:

-) Previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi relativi ai trasferimenti del personale docente di ruolo per l'A.S. 2016/2017 e per l'A.S. 2017/2018, del provvedimento di assegnazione della sig.ra Lo Brano AnnaMaria all'Ambito Territoriale Lombardia 0021, e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva di parte ricorrente, ordinare alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, di provvedere all'immediato trasferimento di parte ricorrente, con decorrenza dall'A.S. 2016/2017 ovvero, in via gradata, dall'A.S. 2017/2018, presso una sede di servizio [scuola primaria] sita nell'ambito territoriale Sicilia 0017, indicato in domanda quale prima preferenza ovvero, in via gradata, presso altro ambito della Regione Sicilia, secondo l'ordine di preferenza dalla stessa espresso nella domanda di mobilità di riferimento;

-) indi a che, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, ad adottare ogni atto e/o provvedimento e curare ogni adempimento necessario all'immediato trasferimento di parte ricorrente;

Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.

Con riserva di integrare le proprie difese ed articolare, ove occorra, ulteriori mezzi istruttori, anche in relazione al comportamento processuale dei costituenti resistenti.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ma che va esente dal contributo unificato, stante che la ricorrente ha un reddito familiare complessivo non superiore ad euro 34.580,00, come da dichiarazione sostitutiva che si allega.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) *Proposta di assunzione a tempo indeterminato ex lege n. 107/2015;*
- 2) *Accettazione della proposta di assunzione a tempo indeterminato;*
- 3) *Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;*
- 4) *Domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017;*



5 Decreto di nomina Tutore legale e contestuale verbale di giuramento;
6) Certificazione handicap Lo Brano Vincenzo ex art. 3, co. 3, L. 104/92;
7) Istanza di tentativo di conciliazione;
8) Bollettino ufficiale movimenti fase C nazionale scuola primaria A.S. 2016/17;
9) Domanda di mobilità per l'A.S. 2017/2018;
10) Comunicazione e-mail mancato ottenimento movimento richiesto per l'A.S. 2017/2018;
11) Bollettino ufficiale movimenti fase D scuola primaria regione Sicilia;
12) Stralcio file OO.SS. "Disponibilità posti all'esito delle operazioni di mobilità;
13) Decreto conciliazioni Usp Trapani;
14) Decreto conciliazioni Usp Agrigento;
15) Decreto conciliazioni Usp Catania;
15bis) Sentenza Tribunale del lavoro di Bergamo, n. 273/2017;
16) Stralcio bollettini ufficiali movimenti interprovinciali per l'A.S. 2017/18;
17) CdS, ordinanze nn. 1585/2017 e 1586/2017;
18) Perizia tecnica sull'algoritmo informatico;
Palermo - Firenze, lì 30.10.2017

Avv. Roberta Marvuglia

Avv. Fabrizio Felice

